

## LA CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI: LUCI E OMBRE DELLE PIÙ RECENTI RIFORME

*In occasione della presentazione del volume*

F. BELLAGAMBA, *La corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato*, Torino 2017

\*

*Hotel Montebello*

*23 aprile 2018*

*15.30 - 18.30*

*Saluti*

**AVV. GIANLUCA GAMBOGI**

*Consigliere di Avvocatura Indipendente*

**AVV. LUCA BISORI**

*Presidente della Camera penale di Firenze*

*Moderà*

**AVV. LORENZO ZILLETTI**

*Responsabile del Centro Studi giuridici e sociali "Aldo Marongiu"  
dell'Unione delle Camere Penali Italiane*

*Interventi*

**PROF. ALBERTO GARGANI**

*Ordinario di diritto penale nell'Università degli Studi di Pisa*

**DOTT. EDMONDO BRUTI LIBERATI**

*Già Procuratore della Repubblica di Milano*

**AVV. BRUNO LA ROSA**

*Camera penale di Napoli*

*Sarà presente l'Autore Filippo Bellagamba (Professore Associato nell'Università degli Studi di Siena)*

\*\*\*

La storia del delitto di corruzione, sin dal diritto romano, è in qualche modo annodata alla storia della corruzione in atti giudiziari, che ha da sempre rappresentato il "tipo normativo" sul quale si è poi modellata la successiva legislazione penale. Con la modernità, tale centralità è tuttavia andata perduta, lasciando l'illecito in parola ai margini delle novelle legislative, se non per un'ineludibile istanza di adeguamento della risposta sanzionatoria. La prepotente esigenza di una riforma complessiva non ha infatti trovato un legislatore sensibile, il quale non ha ancora novellato una fattispecie incriminatrice che, originariamente plasmata attorno al richiamo integrale ai delitti di corruzione "comune", continua a tutt'oggi a presentarsi con una formulazione *per relationem*, con tutti i conseguenti enigmi interpretativi.

In tale contesto si colloca l'indagine proposta nel volume presentato, il cui obiettivo è quello di calare la corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato, lumeggiando in particolare tre

aree tematiche: a) l'inquadramento come fattispecie autonoma o come circostanza aggravante; b) la necessità di una più compiuta delineazione del perimetro di tipicità della fattispecie, che risente in misura assai penetrante dell'inopinato ricorso alla c.d. "tecnica del rinvio"; c) la ricostruzione della relazione sussistente tra la corruzione in atti giudiziari ed il delitto di intralcio alla giustizia, da un lato, ed il delitto di falsa testimonianza, dall'altro.